

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-603 del 08/02/2019
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 <i>in</i> RINNOVO CON SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI PONTICELLO SUL RIO CASSA IN LOCALITA' ANCARANO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC) CONCESSIONARIO: SANGIOVANNI LUCIA - COD. SISTEB: PC18T0015
Proposta	n. PDET-AMB-2019-626 del 08/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 – RINNOVO CON SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI PONTICELLO SUL RIO CASSA IN LOCALITA' ANCARANO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC)

CONCESSIONARIO: SANGIOVANNI LUCIA - COD. SISTEB: PC18T0015

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21/04/e 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8 e s.m. e i.;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007 ;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 3853 del 08/03/2018, della sig.ra Sangiovanni Lucia (C.F.: SNGLCU89D42F839M), volta all'ottenimento di rinnovo con subentro nella concessione, assentita con decreto del Servizio Provinciale per la Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Piacenza n° 5182 in data 12/11/1998, relativa all'utilizzo di ponticello sul rio Cassa in comune di Rivergaro;

RICHIAMATO il decreto n° 5182 in data 12/11/1998 (scadenza 11/11/2017) del Servizio Provinciale per la Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Piacenza con il quale è stata rilasciata per 19 anni al Sig.PUDICI BRUNO (C.F. PDCBRN42R05H350N) la concessione al mantenimento di ponticello sul rio Cassa in comune di Rivergaro;

PRESO ATTO :

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data 14/11/2018 sul BURERT n° 360 riguardo alla quale , nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- dell'atto di compravendita con cui la sig.ra Sangiovanni Lucia accetta ed acquista dai sigg. Pudici Bruno e Raffaella beni immobili siti in Rivergaro, loc. Ancarano -via 1° Maggio, confinanti con il rio Cassa.

ACQUISITO:

- con nota assunta al prot. ARPAE n° 16505 in data 18/10/2018, il parere favorevole del Comune di Rivergaro;
- con nota assunta al prot. ARPAE n° 19412 in data 20/12/2018, il parere favorevole con prescrizioni dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile;

VERIFICATO che in data 08/10/2018 sono stati versati i canoni pregressi e relativi interessi per il periodo 2003-2018;

DATO ATTO che la ditta richiedente:

- in data 20/02/2018 ha versato l'importo di €. 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 29/01/2019 ha versato la somma di € 250,00 a titolo deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della variante in oggetto;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPAE;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire sino al 31/12/2029, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, alla sig.ra SANGIOVANNI LUCIA residente a Rivergaro CF: SNGLCU89D42F839M, il subentro e rinnovo della concessione rilasciata con decreto di concessione n° 5182 del 12/11/1998 per il mantenimento di ponticello sul rio Cassa in loc. Ancarano in comune di Rivergaro, così come descritto nella documentazione agli atti di questa Struttura;
- b) di stabilire che la ditta concessionaria, qualora non avesse già provveduto, è tenuta al versamento dell'importo dell'annualità corrente pari ad € 153,47 da effettuarsi prima del ritiro del presente provvedimento;
- c) di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, parte integrante del presente atto;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' "Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

La Responsabile della SAC.

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proc. PC18T0015 a favore della sig.ra Sangiovanni Lucia residente nel comune di Rivergaro (PC) - CF: SNGLCU89D42F839M, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il mantenimento dell'attraversamento con ponticello del rio Cassa ubicato al fronte dei mappali 20 e 41 del fg. 24 del comune di Rivergaro, così come identificato negli elaborati agli atti di questa Struttura.

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia sino al 31/12/2029.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi ;
- mancato pagamento di due annualità di canone

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale pari ad € 151,35;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.;

2) A partire dal 2019 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari € 250,00;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

ART. 5

Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 5

Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.
- 2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozione di pericoli ecc.).
- 4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando **l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- 5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
- 6) Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

Art. 6

Prescrizioni di ordine idraulico contenute nella nota dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile assunta al prot. ARPAE N° 19412 del 20/12/2018

1. Saranno a carico dei concessionari tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime del corso d'acqua di che trattasi, in dipendenza della concessione in questione. In particolare, sarà a carico del concessionario la custodia e la manutenzione del tratto interessato per almeno mt 15,00 a monte e per 15 mt a valle dall'opera in essere, mediante il taglio della vegetazione che si potrà sviluppare entro il sedime del corso d'acqua e la rimozione di rami e di quant'altro potrebbe ostruire la luce del ponticello nel tratto in questione. Qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica potrebbe risultare necessario chiedere ai concessionari di spostare a loro totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta.
2. I concessionari hanno la piena responsabilità circa l'assoluta osservanza delle norme di sicurezza per la incolumità pubblica prevista dalle norme vigenti, adottando i provvedimenti che comunque si rendessero necessari per prevenire danni ed infortuni, tenendo in ogni caso sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente, da molestie e pretese anche giudiziali, da parte di terzi, per danni che potessero pervenire a persone, animali e cose, in dipendenza dell'attraversamento autorizzato.
3. E' fatto divieto di porre in essere interventi di estrazione ed allontanamento di materiali litoidi del corso d'acqua, durante le operazioni di manutenzione di cui sopra.
4. La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

5. L'eventuale revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, ovvero ad apportare le modifiche necessarie all'opera, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.